



**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

CODICE ENTE 11275

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

Deliberazione CC / 37 / 2013      seduta del 07-10-2013 alle ore 17.30

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - MODIFICA ART. 4 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DETERMINAZIONE  
NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Resultano:	Pres. - Ass.		Pres. - Ass.
MAGGI GIOVANNI	si		
Sindaco			
1) INVERNIZZI GRAZIELLA	si	7) FERRERO FERRUCCIO	si
2) BALDI GIOVANNI	si	8) VIDALI RENATO	si
3) FAZZINI PIERANGELO	si	9) BELLINI SILVIA	si
4) ZIGLIOLI ANDREA	si	10) FUGGINI ROBERTO	si
5) DALEDO PAOLO	si	11) BOLOGNESE FEDERICA	si
6) TASSI FABRIZIO	si	12) ZUCCA ROBERTO	si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa.

Il Sig. Maggi Giovanni - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - MODIFICA ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme relazione dell'Assessore al Bilancio Sig. **Pierangelo Fazzini**;

Uditi i seguenti interventi:

**Bolognese Federica**, Consigliere della lista di minoranza "Silvia Bellini Sindaco" rileva che doveva essere fatta una scelta a scaglioni.

**Zucca Roberto**, capogruppo della lista di minoranza "Progetto Sannazzaro" si associa al Consigliere Bolognese.

**Fazzini Pierangelo** replica che la scelta di un'aliquota unica è dovuta a motivi di semplificazione.

**Il Sindaco** precisa che la scelta del Vice Sindaco Signorelli fu elettorale.

La scelta di questa amministrazione è coerente con la situazione attuale.

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e s.m.i., ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191";

### DATO ATTO:

1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
2. che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
4. che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
5. che l'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha stabilito che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 13bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che dispone:

*"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.*

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

**PRESO ATTO** che l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 ha differito il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30.11.2013 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., viene autorizzato *ex lege* l'esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

*“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*

**RITENUTO**, ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo 2013, di stabilire le nuove aliquote percentuali relative all'addizionale comunale IRPEF, mediante variazione dell'art. 4 del vigente regolamento, come segue:

#### ART. 4

##### Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,6%, ad eccezione dei redditi inferiori ad € 15.000,00 che sono esenti.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 febbraio 2011;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura 2: Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 (Fuggini, Bolognese, Zucca)

## **DELIBERA**

1. **DI MODIFICARE** l'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con propria deliberazione n. 13 del 29.03.2007 e s.m.i. come segue:

- ART. 4 -

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,6%, ad eccezione dei redditi inferiori ad € 15.000,00 che sono esenti.
  4. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.
2. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
  3. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

**SUCCESSIVAMENTE**, con la seguente separata votazione:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 (Fuggini, Bolognese, Zucca)

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

*Il testo integrale della discussione di questo punto all'ordine del giorno è registrato su nastro magnetico siglato dal Sindaco e dal Segretario Comunale ed è depositato agli atti del Comune.*

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' **TECNICA**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:  
ECONOMICO FINANZIARIA  
f.to Maristella Piccinini

data 26.09.2013



**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Maggi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.)

Sannazzaro de' Burgondi, addì **11.10.2013**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO  
f.to Pogliani Carola

~~~~~  
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì **11.10.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

~~~~~  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... decorso il termine di cui all'art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sannazzaro de' Burgondi, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE